

DECISIONE (UE, Euratom) 2016/454 DEL CONSIGLIO

del 22 marzo 2016

recante nomina di tre giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 257, quarto comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il mandato di due giudici del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea («Tribunale della funzione pubblica») si è concluso con effetto a partire dal 30 settembre 2014, e il mandato di un altro giudice si è concluso con effetto a partire dal 31 agosto 2015. È pertanto necessario, a norma dell'articolo 2 e dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato I del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, procedere alla nomina di tre giudici per coprire tali posti vacanti.
- (2) A seguito di un pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato nel 2013 ⁽¹⁾ in vista della nomina di due giudici presso il Tribunale della funzione pubblica, il comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 3, dell'allegato I del protocollo n. 3 («comitato di selezione») ha espresso un parere sull'idoneità dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica. Il comitato di selezione integra il parere con un elenco di sei candidati che possiedono l'esperienza di alto livello più adeguata.
- (3) A seguito dell'accordo politico sulla riforma dell'architettura giudiziaria dell'Unione europea che ha portato all'adozione del regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, il 17 novembre 2015 la Corte di giustizia ha presentato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti con effetto a decorrere dal 1° settembre 2016.
- (4) In tali circostanze, per ragioni di calendario, è opportuno non pubblicare un nuovo pubblico appello per la presentazione di candidature, ma attingere piuttosto all'elenco dei sei candidati che possiedono l'esperienza di alto livello più adeguata, stilato dal comitato di selezione a seguito del pubblico appello per la presentazione di candidature pubblicato nel 2013.
- (5) È opportuno pertanto procedere alla nomina di tre persone fra quelle che figurano nel detto elenco a giudici del Tribunale della funzione pubblica, assicurando una composizione equilibrata del Tribunale della funzione pubblica secondo una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri e per quanto concerne gli ordinamenti giuridici nazionali rappresentati. Le tre persone che figurano nel detto elenco in possesso dell'esperienza di alto livello più idonea sono Sean VAN RAEPENBUSCH, João SANT'ANNA e Alexander KORNEZOV. È opportuno procedere alla nomina di João SANT'ANNA e Alexander KORNEZOV con effetto dalla data di entrata in vigore della presente decisione. Dato che Sean VAN RAEPENBUSCH ha già esercitato le funzioni di giudice presso il Tribunale della funzione pubblica fino al 30 settembre 2014 e ha continuato a esercitarle in attesa della decisione del Consiglio a norma dell'articolo 5 del protocollo n. 3, è opportuno procedere alla sua nomina per un nuovo mandato con effetto dal giorno successivo alla fine del suo mandato precedente.
- (6) Conseguendo dall'articolo 2 dell'allegato I del protocollo n. 3 che ogni posto vacante deve essere coperto mediante nomina di un nuovo giudice per un periodo di sei anni. Tuttavia, previa applicazione del proposto regolamento relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti, il Tribunale della funzione pubblica cesserà di esistere e il mandato dei tre giudici nominati mediante la presente decisione si concluderà quindi *ipso facto* il giorno precedente quello in cui si applicherà detto regolamento,

⁽¹⁾ GU C 353 del 3.12.2013, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, che modifica il protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GUL 341 del 24.12.2015, pag. 14).

